

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE I RAPPORTI  
TRA  
GLI ENTI LOCALI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
DELLA REGIONE PUGLIA

**PREMESSO**

- che la Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 36 del 5.01.1994 con l'art. 2 della legge regionale n. 28 del 6 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni, ha delimitato l'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato;
- che l'A.T.O. Puglia (art. 2, L.r. n. 28/99) è costituito dall'intero territorio regionale, tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico a servizio della regione e della gestione unitaria esistente dello stesso anche ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 141;
- che l'art. 5 della legge regionale n. 28/1999 ha disciplinato modalità e forme di cooperazione tra i comuni e le province per le funzioni loro attribuite in materia di organizzazione del sistema idrico integrato;
- che la Regione Puglia ha stabilito che i comuni e le province ricadenti nell'A.T.O. esercitino le funzioni attraverso la stipula di apposita convenzione di cooperazione;
- che con D.P.C.M. del 21 dicembre 2001 è stato prorogato lo stato di emergenza socio - economico- ambientale nella regione Puglia nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione;
- che il Commissario Delegato Presidente della regione Puglia, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero degli Interni n. 3184 del 22 marzo 2002, provvede all'avvio dell'attuazione del servizio idrico integrato;
- che con Decreto n. 316 del 08/10/2002 il Commissario Delegato ha adottato lo schema di convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti locali dell'ambito territoriale ottimale della regione Puglia, nonché le procedure d'urgenza per la sottoscrizione dello stesso;

- che con Delibera G.R. n. 1724 del 6 novembre 2002 la Regione Puglia ha approvato lo schema di convenzione adottato ed ha, in virtù di quanto previsto dal Decreto commissariale citato, definito le modalità ed i tempi per la sottoscrizione;
- che a tal fine è necessario procedere alla costituzione dell’Autorità d’Ambito stipulando apposita convenzione di cooperazione dei comuni e delle province;
- che con i decreti del Commissario nn. 295 e 296 del 30 settembre 2002 e con la stipula della convenzione per la gestione si è dato avvio all’esercizio del S.I.I.;

Tutto ciò premesso,

nell’anno duemiladue il giorno venti del mese di dicembre sono presenti i Sigg. di cui, all’Allegato elenco n.1 in rappresentanza degli Enti Locali a fianco di ciascun indicato, autorizzati alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti in forza delle deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, segnate a fianco di ciascuno di essi nel predetto Allegato elenco n. 1, parte integrante del presente atto.

Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

## **ARTICOLO 1**

### **FINALITA’ ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE DI COOPERAZIONE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L. 36/94 ed in attuazione della L.r. n. 28/99 e successive modifiche e integrazioni, si addivene alla stipula della presente convenzione di cooperazione tra i Comuni e le Province di cui al successivo art. 2, appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale (ATO-Puglia), al fine di istituire l’Autorità d’Ambito di cui all’art. 6 della predetta Legge regionale e al fine di organizzare e gestire il

Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) in coerenza con le vigenti disposizioni di legge ed in conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione, tenuto conto dell'attuazione del S.I.I. avviata in costanza di emergenza dal Commissario Delegato ai sensi dell'Ordinanza n. 3184/02.

2. Tale organizzazione dovrà garantire:

a) la gestione unitaria, all'interno dell'ATO, del S.I.I. come definito in premessa sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;

b) livelli e standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nell'organizzazione ed erogazione del S.I.I.;

c) la protezione, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 come modificato dal D.Lgs n. 152/99, nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;

e) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale della qualità delle risorse e del servizio fornito;

f) l'aggiornamento e l'attuazione del programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

3. In questo quadro agli Enti Locali convenzionati, in attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia, compete:

a) la scelta delle forme del Servizio Idrico Integrato;

b) l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato;

c) la ricognizione delle opere attinenti il Servizio Idrico Integrato;

d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;

e) la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della legge n. 36 del 1994;

f) l'attività di controllo e la vigilanza sui servizi di gestione, con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nella convenzione con i soggetti gestori e nella connessa carta dei servizi.

## **ARTICOLO 2**

### **COSTITUZIONE DELL'AUTORITA' D'AMBITO TRA GLI ENTI LOCALI DELL'ATO PUGLIA**

1. In conformità all'individuazione dell'A.T.O. effettuata dalla Regione Puglia con l'art. 2 della L. r. 28/99, aderiscono e sottoscrivono la presente gli Enti Locali di cui all'Allegato elenco n. 1, parte integrante del presente atto.

2. Il Presidente della Regione Puglia interviene, con i poteri conferitegli dall'Ordinanza n. 3184/2002 in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 L.r. 28/99, in sostituzione dei seguenti enti di cui all'Allegato elenco n. 2, parte integrante del presente atto.

3. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 6 della L.r. 28/1999, un'Autorità d'Ambito denominata "ATO Puglia", avente personalità giuridica di diritto pubblico con lo scopo di organizzare il Servizio Idrico Integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo nell'interesse degli utenti.

4. L'Autorità ha sede, sino a nuova determinazione da parte dell'Assemblea, in Modugno Zona Industriale Bari-Modugno al Viale delle Magnolie, presso l'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici.

### **ARTICOLO 3**

#### **DURATA**

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni trenta dalla data della sottoscrizione.
2. Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri trenta anni, fatta eccezione per l'ipotesi in cui i componenti dell'Assemblea d'Ambito di cui al successivo art. 5, rappresentanti almeno un terzo della popolazione dell'ATO, non ne propongano la decadenza o variazioni da sottoporre all'esame ed alla approvazione del Consiglio Regionale.

### **ARTICOLO 4**

#### **MODIFICHE E MODALITA' DI INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. Nei casi in cui il Consiglio Regionale, con propria deliberazione modifichi la delimitazione dell'ATO, la presente convenzione è modificata di conseguenza.
2. Alla modifica della presente convenzione si procederà conformemente allo schema di convenzione approvato dalla Regione.
3. Gli Enti partecipanti possono tuttavia integrare lo schema con altre condizioni, che rappresentino esclusivamente disciplina di dettaglio, purchè accettate ed approvate da tutti gli Enti aderenti con proprio provvedimento, preventivamente approvate dalla Regione, e non contrastanti con i rimanenti articoli e con le vigenti norme regionali e statali.

**ARTICOLO 5**  
**ORGANI DELL'AUTORITA' D'AMBITO**

1. Sono organi dell'Autorità d'Ambito:
  - a. l'Assemblea d'Ambito
  - b. il Comitato Esecutivo
  - c. il Presidente.

**ARTICOLO 6**  
**ASSEMBLEA DELL'AUTORITA' D'AMBITO**

1. L'Assemblea d'Ambito:
  - costituisce la forma di consultazione tra gli Enti Locali appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Ottimale di gestione ed è organo deliberativo dell'ATO;
  - esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti alla convenzione;
  - è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente dell'Autorità d'Ambito, che la presiede, ovvero qualora ne faccia richiesta un numero di componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno un terzo della popolazione, per la verifica della gestione del Servizio Idrico Integrato e ogni qualvolta risulti necessario per modificare la presente convenzione nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 4, o per particolari problematiche connesse alla gestione del Servizio Idrico Integrato stesso. Ciascun Ente sottoscrittore della presente convenzione può sottoporre direttamente all'Assemblea proposte e problematiche attinenti l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato.

- L'Assemblea dei rappresentanti dei Comuni e delle Province convenzionati appartenenti all'A.T.O. è composta:

- a) dai Sindaci, o dai dagli Assessori delegati, con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza;
- b) dal Presidente, o dall'Assessore delegato, delle Province, senza diritto di voto.

2. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei Sindaci o dei delegati che rappresentino la metà più uno degli abitanti dell'A.T.O.

3. L'Assemblea, con la maggioranza dei voti espressi dai presenti, ciascuno con voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune rappresentato, adotta tutte le determinazioni necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, ivi comprese la nomina del Presidente e l'elezione del Comitato Esecutivo di cui al precedente art. 5.

4. In ogni caso le decisioni dell'Assemblea non possono essere in contrasto con quanto stabilito dalla presente convenzione, con gli strumenti di programmazione regionale e le vigenti disposizioni.

## **ARTICOLO 7**

### **ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità d'Ambito.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali:

- a) elezione del Comitato Esecutivo;
- b) elezione del Presidente dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- c) approvazione del Regolamento di cui all'art. 6 della L.r. 28/99;

- d) approvazione dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, in particolare:
- individuazione della forma di gestione del servizio medesimo
  - individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 28/1999 e dalla normativa in materia;
  - individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento fra la pluralità di soggetti gestori.
- e) approvazione, su proposta del Comitato Esecutivo, della convenzione diretta a regolare i rapporti fra l'Autorità d'Ambito ed i soggetti gestori;
- f) determinazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle procedure per l'individuazione del o dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato;
- g) affidamento, in attuazione di quanto disposto in materia, della gestione del Servizio Idrico Integrato;
- h) approvazione dei programmi pluriennali di intervento e dei relativi piani finanziari, su proposta del Comitato Esecutivo;
- i) individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento su proposta del Comitato Esecutivo;
- j) approvazione della tariffa per ogni singola gestione dell'ambito su proposta del Comitato Esecutivo;
- k) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative variazioni, nonché dei conti consuntivi su proposta del Comitato Esecutivo;
- l) presentazione alla Regione Puglia di proposte di modifiche ai confini dell'ambito.

## **ARTICOLO 8**



## **COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DEL COMITATO ESECUTIVO**

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da 20 membri, eletti dall'assemblea tra i suoi componenti sulla base di liste bloccate, nelle quali è assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ciascun territorio provinciale.
2. L'elezione del Comitato Esecutivo deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione da parte di tutti gli enti partecipanti.
3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di componente del Comitato Esecutivo, abbia riportato la maggioranza di cui al comma 3 del precedente articolo 6 si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. La lista che ha ottenuto il minor numero di voti ha comunque diritto a 5 componenti nel Comitato Esecutivo ed a tal fine ciascuna lista dovrà previamente indicare i componenti prescelti.
4. Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni, ovvero finchè il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, sia in termini di numero che di rappresentanza. Il Comitato Esecutivo esercita le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando solo gli atti che risultano urgenti e improrogabili. Trascorsi quarantacinque giorni le funzioni vengono svolte dal Presidente dell'Ambito.
5. La cessazione dal mandato di rappresentanza nell'Assemblea dell'Ambito comporta di diritto la decadenza da componente del Comitato Esecutivo. Alla sostituzione dei componenti decaduti o dimissionari si provvederà attraverso una nuova votazione con le modalità indicate. Il

componente eletto cesserà dalla carica alla scadenza dell'originario mandato del soggetto decaduto. A seguito delle dimissioni e/o della decadenza della maggioranza dei componenti del Comitato si procede a nuova elezione dell'intero Comitato.

6 Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'Autorità.

7. L'Assemblea d'Ambito può deliberare la sfiducia al Comitato Esecutivo in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno un terzo degli enti partecipanti.

## **ARTICOLO 9**

### **ATTRBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO**

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo dell'Autorità d'Ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente o del responsabile del Nucleo Tecnico Operativo.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 spetta in particolare al Comitato Esecutivo l'adozione dei seguenti atti:

a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e all'acquisizione e fornitura di beni e servizi per la funzionalità degli Uffici;

b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea;

- c) le proposte all'Assemblea degli atti di cui alle lettere e), h), i) e j) del comma 2 dell'art. 7;
  - d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
  - e) l'adozione del Regolamento, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
3. Il Comitato Esecutivo riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.

**ARTICOLO 10**  
**SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE, MODALITA' DI VOTAZIONE**  
**E PUBBLICITA' DEGLI ATTI**  
**DEL COMITATO**

1. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Autorità d'Ambito o, in caso di assenza o di impedimento, dal componente da lui delegato.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti.  
In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.
3. Le sedute del Comitato Esecutivo non sono pubbliche. I verbali vengono repertoriati sotto la responsabilità del presidente in apposito registro accessibile entro 7 giorni dalla relativa riunione a chiunque ne faccia richiesta. Le modalità di consultazione del repertorio dei verbali sono affisse in luogo ben visibile nei locali dell'Autorità.

## **ARTICOLO 11**

### **IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Autorità d'Ambito o, in caso di assenza o grave impedimento, il componente del Comitato Esecutivo da lui delegato:
  - a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
  - b) convoca e presiede l'Assemblea;
  - c) convoca e presiede il Comitato Esecutivo;
  - d) vigila sull'applicazione della convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi dell'Autorità d'Ambito;
  - e) sovrintende al buon funzionamento del Nucleo Tecnico Operativo nonché, all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
  - f) sovrintende alle comunicazioni verso gli utenti e all'informazione dei cittadini;
  - g) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Autorità;
  - h) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti partecipanti all'ambito;
  - i) assicura la trasmissione per via informatica degli atti e dei verbali dell'Assemblea d'Ambito agli enti partecipanti e al Presidente della Regione.
2. Spettano al Presidente inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell'Autorità d'Ambito.
3. Il Presidente riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

## **ARTICOLO 12**

## NUCLEO TECNICO OPERATIVO

1. Per lo svolgimento delle funzioni operative nonché per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del sistema idrico integrato l'Autorità d'Ambito si avvale di un Nucleo Tecnico Operativo con sede ove ha sede la stessa Autorità d'Ambito. Il Nucleo Operativo, di concerto e dove necessario con il supporto degli uffici e delle strutture della Regione Puglia e tutti i soggetti preposti alla cura, tutela, salvaguardia, monitoraggio dell'ambiente ed alla tutela della salute dei cittadini, svolge i seguenti compiti:

- a) svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli Enti locali convenzionati;
- b) svolge le funzioni di controllo generale della qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del DPR n. 236 del 1998 e del D.Lgs 152/99;
- c) esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato;
- d) promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;
- e) elabora i dati ed i risultati dell'istituenda rete di telecontrollo, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;
- f) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;
- f) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;

g) predisporre, anche tenuto conto delle richieste degli Enti locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento e il loro adeguamento alla programmazione regionale.

2. Il Nucleo Tecnico Operativo è diretto da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La segreteria tecnico-operativa, oltre che dal dirigente responsabile, è costituita da un dirigente per la pianificazione e dal dirigente per il controllo.

3. Il rapporto di lavoro del responsabile del Nucleo Tecnico Operativo e dei dirigenti è disciplinato da un contratto privato, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ne regola la durata in ogni caso non superiore a cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.

4. Il Nucleo Tecnico Operativo, nella fase di avvio, è composto da quattro amministrativi e due tecnici con funzioni esecutive equiparate alla ex sesta qualifica funzionale del contratto collettivo delle autonomie locali. L'organico definitivo sarà stabilito dall'Assemblea d'Ambito in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie.

5. La copertura dei posti del predetto organico avviene mediante personale comandato dagli Enti locali convenzionati o da altre aziende ed Enti pubblici, oppure anche mediante assunzione da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli Enti locali.

6. Il Responsabile del Nucleo Tecnico Operativo ed i dirigenti prestano la propria attività a tempo pieno e, qualora siano scelti fra i funzionari appartenenti alla Pubblica Amministrazione, sono collocati in posizione di fuori ruolo.

7. Alla nomina del Responsabile del Nucleo Tecnico nonché dei dirigenti per la pianificazione e per il controllo, l'Autorità d'Ambito provvede d'intesa con la Regione Puglia.

8. I costi di funzionamento del Nucleo Tecnico Operativo, ivi compresi il costo del personale, sono coperti con una quota del ricavato della tariffa del Servizio Idrico Integrato; nella convenzione, con il soggetto gestore, sono indicati l'entità e le modalità di trasferimento dei relativi importi al Rappresentante legale dell'Autorità d'Ambito.

### **ARTICOLO 13**

#### **ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

1. Alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale provvede un unico soggetto gestore; in sede di prima attuazione di quanto disposto dalla L.r. 28/99 si dovrà provvedere tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico a servizio della regione e della gestione unitaria esistente dello stesso anche ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 141.

2. La gestione del Servizio Idrico Integrato è affidata al soggetto gestore che ne risponde nei confronti degli Enti locali appartenenti all'Autorità Territoriale Ottimale la cui rappresentanza è affidata all'Autorità d'Ambito.

3. I rapporti tra il soggetto gestore e gli Enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui al successivo art. 13.

### **ARTICOLO 14**

#### **RICOGNIZIONE DELLE OPERE E PROGRAMMA DEGLI**

## **INTERVENTI**

1. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di gestione, tutti i comuni dell'Ambito, coordinati dal Nucleo Tecnico Operativo dell'Autorità d'Ambito che si avvarrà della collaborazione obbligatoria degli attuali soggetti gestori, provvedono ad operare la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura, di depurazione, di affinamento e utilizzazione agricola esistenti nel proprio territorio oppure il controllo della medesima ricognizione nella ipotesi in cui questa sia stata effettuata da altro Ente o società.

2. Gli Enti partecipanti si impegnano altresì a trasmettere all'Autorità d'Ambito i risultati della ricognizione o del controllo di cui al comma precedente, unitamente ad eventuali indicazioni ritenute utili a definire gli obiettivi per il Servizio Idrico Integrato ed alla predisposizione del programma di interventi e relativo piano finanziario. In mancanza provvederà l'Autorità d'Ambito, avvalendosi ove necessario di eventuali collaborazioni esterne. Ciascuno dei comuni, inoltre, predispone la situazione, sottoscritta dal legale rappresentante, delle immobilizzazioni, delle attività e delle passività compresi gli oneri di ammortamento dei mutui, relativamente alle opere di interesse del S.I.I. sulla base dell'ultimo conto consuntivo e delle successive variazioni deliberate. Tanto, tenuto conto delle attività di prima attuazione poste in essere a seguito dell'avvio del S.I.I. in conseguenza dei decreti del Commissario nn. 295 e 296 del 30 settembre 2002.

3. Gli elementi di cui ai commi precedenti saranno considerati nella predisposizione e/o nell'adeguamento della convenzione di gestione di cui ai successivi articoli.

4. Gli Enti partecipanti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e/o



regolamentari ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere, degli impianti e dei servizi inerenti al S.I.I. di loro competenza, così come definiti negli strumenti di programmazione di settore e dal programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3, L. n. 36/94, verrà rilasciato al soggetto gestore nei tempi e modalità necessari alla esecuzione di servizi ed interventi previsti nei medesimi programmi.

5. Al fine di favorire il rispetto delle rispettive funzioni e ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'Autorità d'Ambito potrà supportare le attività istruttorie e i rapporti tra il soggetto gestore e gli enti competenti, attivando, ove utile o necessario tutti gli strumenti di concertazione tra gli enti interessati.

## **ARTICOLO 15**

### **FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

1. L'Autorità d'Ambito, ai fini di determinare in concreto la forma di gestione e l'organizzazione prescelta per l'esercizio del Servizio Idrico Integrato, applica la disciplina comunitaria e nazionale in vigore con particolare riferimento alla L.r. n. 28/99 ed al D.Lgs. n. 141 del 1999.

## **ARTICOLO 16**

### **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO**

#### **INTEGRATO**

#### **E POTERI DI STIPULA DELLA CONVENZIONE**

1. I rapporti tra l'Autorità d'Ambito ed il Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato sono regolati da apposita convenzione.

2. In virtù dei poteri conferiti all'A.T.O. dalla L.r. 28/99, l'Autorità d'Ambito definisce e attua i contenuti della convenzione previsti dall'art. 11, commi 2 e 3 della legge 36/94 e dell'art. 8 della predetta legge regionale sulla base delle direttive e degli indirizzi di cui all'art. 4, comma 2 della L.r. 6 settembre 1999, n. 28.

3. La convenzione con il Soggetto gestore è stipulata sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art.8 della L.r. 6 settembre 1999, n. 28. In sede di prima attuazione continua ad applicarsi la convenzione già stipulata con il Soggetto gestore ai sensi dell'Ordinanza n. 3184/02 e dei relativi decreti attuativi del Commissario delegato.

## **ARTICOLO 17**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

1. L'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 11 della L.r. 28/99, determina la tariffa unica d'ambito tenuto conto di tutte le componenti di costo e della tariffa di riferimento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 13 della legge 36/94 e successivi provvedimenti attuativi ed in relazione al piano finanziario economico per l'esercizio del Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 11, comma 3, della medesima legge 36/94. In sede di prima attuazione continua ad applicarsi la tariffa determinata ai sensi dell'Ordinanza n. 3184/02 e dei relativi decreti attuativi del Commissario delegato.

2. Conformemente al dispositivo dell'art. 13, comma 6 della legge 36/94 e dell'art. 11 L.r. 28/99, compete al nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato di provvedere all'applicazione ed all'incasso della tariffa

nei confronti dell'utenza, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

## **ARTICOLO 18**

### **OBBLIGHI E GARANZIE RAPPORTI FINANZIARI**

1. A norma dell'art. 12 della legge 36/94 gli Enti partecipanti affidano tramite l'Autorità d'Ambito al Soggetto gestore tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni di loro proprietà relative ai servizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) della legge 36/94 secondo le modalità conseguenti alla scelta della forma di gestione. Il gestore ne assume i relativi oneri di gestione e manutenzione nei termini previsti dalla convenzione di gestione di cui all'art. 16 della presente convenzione.

2. Ai fini dell'obbligo di restituzione in buono stato di conservazione delle opere affidate secondo le modalità di cui innanzi viene sottoscritta, tra il soggetto gestore e l'Autorità d'Ambito, lo stato di consistenza delle stesse.

3. La quota prevista in tariffa per la copertura degli investimenti verrà prioritariamente destinata alle opere di interesse generale previste nei programmi per il Servizio Idrico Integrato predisposti dalla Regione, anche se i singoli Enti partecipanti ne beneficiano in misura diversa.

4. Eventuali ulteriori disponibilità verranno destinate al finanziamento di opere interne ai singoli Comuni partecipanti, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'Autorità d'Ambito e tenuto conto delle effettive carenze riscontrate nelle reti o negli impianti.

5. Ciascun Comune ha inoltre la facoltà di realizzare le opere ritenute necessarie per l'adeguamento del proprio Servizio Idrico Integrato in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione sentita l'Autorità

d'Ambito con il soggetto gestore del servizio con uno stato di consistenza aggiuntivo.

6. I Comuni convenzionati si impegnano a autorizzare il Soggetto gestore, per la durata della convenzione per la gestione del servizio idrico, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.

7. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Soggetto gestore, la convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato prevede il rilascio di polizze assicurative o bancarie singole e collettive nei confronti degli Enti locali convenzionati.

## **ARTICOLO 19**

### **SPESE DI FUNZIONAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA**

1. Le Province e i Comuni concorrono, proporzionalmente al numero degli abitanti serviti, al fabbisogno finanziario necessario per il funzionamento dell'Autorità d'Ambito e dei suoi uffici.

2. Le risorse necessarie, stabilite ai sensi di quanto previsto nei precedenti articoli sono attribuite all'Autorità d'Ambito con le modalità indicate in un apposito regolamento approvato dal Comitato Esecutivo.

3. In fase di prima applicazione, e fino alla operatività dell'Autorità d'Ambito, alle spese di cui al precedente comma provvede la Regione con gli stanziamenti previsti dalla L.r. n. 28/99.

## **ARTICOLO 20**

### **VIGILANZA – CONTROLLO**

1. L'Autorità d'Ambito informa tempestivamente e per iscritto la Regione sulla situazione degli adempimenti in coincidenza con ciascuna delle scadenze fissate nei precedenti articoli.

2. In particolare l'A.T.O. dovrà comunicare alla Regione per gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 13 della L.r. 6 settembre 1999 n. 28, il programma degli interventi necessari redatto dalla stessa Autorità d'Ambito, la quale a tal fine potrà avvalersi dei propri uffici o di professionalità esterne, e il relativo piano finanziario connesso al modello organizzativo e gestionale, nonché le tariffe adottate. Nella convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui al precedente articolo 15 sono stabilite le modalità di controllo e vigilanza sul Servizio Idrico Integrato.

3. Il Responsabile del Nucleo Tecnico Operativo informa gli Enti locali degli esiti dei controlli effettuati e propone al Comitato Esecutivo l'applicazione delle misure, anche sanzionatorie, previste dalla convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato.

Gli Enti locali convenzionati si impegnano a fornire al Nucleo Tecnico Operativo dell'Ambito Territoriale Ottimale ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

4. L'Autorità d'Ambito vigila, anche per mezzo del Nucleo Tecnico Operativo sull'attuazione, da parte del gestore, dei citati programmi di intervento e sui livelli minimi raggiunti per la gestione del Servizio Idrico Integrato. A tal fine il gestore curerà la compilazione entro il 31 maggio di ogni anno, di uno schema questionario predisposto dall'Autorità d'Ambito, contenente tutti i dati tecnici ed economici ricavati dai documenti ufficiali della gestione.

5. A ciascun Ente locale partecipante è consentito di prendere visione del bilancio preventivo e del conto consuntivo che il soggetto gestore sarà tenuto a presentare all'Autorità d'Ambito secondo quanto previsto in

convenzione per la gestione. Il conto consuntivo dovrà essere verificato da società di certificazione iscritta all'Albo.

## **ARTICOLO 21**

### **ARBITRATO**

1. Gli Enti partecipanti convengono che gli eventuali conflitti tra gli stessi in ordine alle attività concernenti l'organizzazione del S.I.I., ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, verranno risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti in conflitto e da un presidente nominato di intesa tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Bari su istanza della parte più diligente, qualora i membri del collegio risultassero in numero pari verrà nominato, con le stesse modalità previste per il presidente, un ulteriore componente.

### **REPERTORIAZIONE E NOTIFICA**

Il presente atto, redatto in unico esemplare e in carta semplice, ai sensi del punto 16 della tabella allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, da registrarsi solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente, viene numerato e acquisito al repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione Puglia, il quale ne fornirà ove richiesto copia conforme all'originale alle parti che lo hanno sottoscritto nonché a quelle per le quali è intervenuto il Presidente della Regione Puglia con i poteri conferitigli dall'Ordinanza n. 3184/2002, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 L.r. 28/99.

Le firme apposte dai rappresentanti degli Enti, di cui all'Allegato elenco n.1, valgono come adesione alla presente convenzione, concernente la Cooperazione Regolante i Rapporti tra gli Enti locali dell'Ambito

Territoriale Ottimale della Regione puglia, composta da n. 23 facciate  
eccetto gli allegati.

20 dicembre 2002